

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1989

Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del CEMM

ONOREVOLI SENATORI. — Il versamento dei contributi assicurativi all'INPS per la costituzione della posizione assicurativa del personale volontario del CEMM (sergenti, sottocapi e comuni), dall'inizio del servizio volontario fino alla data del congedo o del passaggio nel servizio permanente, è stato effettuato fino al 31 agosto 1984 dall'Amministrazione della difesa sulla base delle retribuzioni convenzionali previste dall'articolo 33 della legge 27 luglio 1967, n. 658, la cui validità è stata confermata dal sesto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Successivamente, la legge 26 luglio 1984, n. 413, riguardante il «Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi», ha previsto, anche nei confronti del personale del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) l'aggiornamento dei contributi assicurativi INPS sulla base della retribuzione effettivamente percepita, a decorrere dal 1° settembre 1984.

La regolarizzazione della posizione assicurativa del predetto personale relativamente al periodo 1° settembre 1984-31 dicembre 1987 ha comportato a carico del bilancio della Difesa una spesa complessiva di lire 29.556.094.000.

Per l'anno 1988 la spesa prevista per l'assicurazione INPS del personale in questione ammonta a circa 16 miliardi. Tale onere è particolarmente elevato per la Marina, mentre non è altrettanto rilevante per l'Esercito e l'Aeronautica, poichè, a norma di quanto prevede l'articolo 128 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la posizione assicurativa INPS del personale militare volontario delle altre due Forze armate viene costituita soltanto nei confronti del personale che viene congedato, escludendo quello transitato in ruolo.

Questa Amministrazione non può non rilevare che anche il personale volontario della Marina transita prevalentemente nella posizione di servizio permanente e, pertanto, l'assicurazione temporanea all'INPS, per la cui effettuazione si è costretti a seguire procedure complicate, non comporterebbe alcun risultato utile nei riguardi degli interessati a causa della successiva inversione del titolo assicurativo dall'INPS al fondo entrate Tesoro.

Al contrario, più semplice e reale si è rivelata la procedura della posizione assicurativa INPS per il solo personale collocato successivamente in congedo, così come è previsto con carattere di generalità per il personale volontario dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Recentemente anche la legge 24 dicembre 1986, n. 958, riguardante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», ha previsto, agli articoli 21 e 40, che all'atto dell'invio in congedo, senza aver acquisito diritto a pensione, venga costituita

d'ufficio e a totale carico dell'Amministrazione, in favore dei graduati e militari di truppa delle tre Forze armate e dei Carabinieri ausiliari, la posizione assicurativa per l'effettivo servizio prestato, con esclusione di quello di leva obbligatorio.

Ciò premesso, ove anche nei riguardi del personale volontario della Marina fosse applicata la normativa in vigore per le altre due Forze armate, l'onere annuale si ridurrebbe a lire 980.000.000, con una minore spesa di circa 15 miliardi di lire per la Difesa.

D'altra parte, assicurando soltanto il personale congedato, anche l'INPS - che, a norma dell'articolo 21 della su citata legge n. 413 del 1984, deve rimborsare al Tesoro tutte le somme relative ai contributi assicurativi che la Marina ha in precedenza versato nei confronti dei volontari del CEMM che sono passati nel servizio permanente (93 per cento del totale) - ne trarrebbe un vantaggio, poichè eviterebbe procedure complesse e partite di giro a favore del Tesoro.

Per i motivi sopra evidenziati è stato predisposto l'unito disegno di legge in ordine al quale è stato acquisito il parere dell'INPS.

Il provvedimento è formato da tre articoli; esso non comporta alcun onere a carico dell'Erario e pertanto non si è reso necessario formulare la relazione tecnica.

L'articolo 1 sancisce la costituzione, a cura dell'Amministrazione della difesa, della posizione assicurativa per l'invalidità e vecchiaia all'atto dell'invio in congedo per il personale volontario del CEMM della Marina militare.

L'articolo 2 abroga la precedente normativa in materia.

L'articolo 3 fissa la decorrenza del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In favore dei militari volontari della Marina che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello corrispondente alla ferma obbligatoria, alla costituzione, a cura dell'Amministrazione militare, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

Art. 2.

1. Sono abrogati la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 e l'articolo 21 della legge 26 luglio 1984, n. 413, recante «Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi», e il quarto comma dell'articolo 128 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.